



## CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "ASSETTO SOCIETARIO SMAT - DELIBERAZIONI DI INIZIATIVA CONSILIARE N. 29158/2013 E DI INIZIATIVA POPOLARE N. 29273/2013 VOTATE DAL CONSIGLIO PROVINCIALE IL 23 LUGLIO 2013" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 21 OTTOBRE 2013.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

### PREMESSO CHE

- il Consiglio Provinciale di Torino nella seduta del 23 luglio scorso ha approvato quasi all'unanimità la deliberazione n. 29158/2013 ed ha invece respinto la deliberazione n. 29273/2013 di iniziativa popolare per la trasformazione di SMAT S.p.A. in Azienda Speciale di diritto pubblico;
- la deliberazione n. 29158/2013 afferma che la legislazione vigente non consentirebbe la trasformazione di SMAT S.p.A. in Azienda Speciale di diritto pubblico, citando a sostegno il parere della Tecnostruttura della Città di Torino ma non citando, se non per negarne la validità, autorevoli pareri di insigni giuristi italiani, ai quali contrappone una sentenza non pertinente della Corte d'Appello di Torino;
- tale deliberazione inoltre ignora del tutto la prova provata della fattibilità della trasformazione, nella fattispecie la trasformazione in Azienda Speciale "Acqua Bene Comune Napoli" della precedente Società per Azioni ARIN, i cui atti sono stati redatti da uno dei maggiori esponenti del mondo notarile italiano e deponati alla Camera di Commercio di Napoli senza incontrare opposizione alcuna;
- le Città di Vicenza, Reggio Emilia, Forlì ed altre stanno seguendo la stessa strada di Napoli, come è stato dichiarato esplicitamente dai loro Sindaci e/o Assessori competenti al convegno "Ripubblicizzare si può, si deve" del 21 settembre scorso svoltosi nella nostra città, al quale erano stati invitati il Presidente, la Giunta ed il Consiglio Provinciale di Torino, nonché il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale di Torino;

### RITENUTO CHE

- allo scopo di pervenire (Punto 1, quinto capoverso) alla "progressiva estromissione dalla compagine societaria, in ottica di rafforzamento dell'in-house providing dei soci che non sono tributari di alcuna competenza nella gestione del servizio idrico pubblico integrato" (FCT, CIDIU ecc) la deliberazione apre la strada alla privatizzazione dell'Azienda in più

- modi, di seguito dettagliati;
- SMAT potrebbe procedere con l'eventuale acquisto di azioni proprie da parte di SMAT fino ad un massimo del 10% (vedi articolo 2357 Codice Civile). In questo caso SMAT aumenterebbe i debiti riducendo i mezzi propri, con un probabile deterioramento della solidità aziendale presso il sistema bancario: e questo, nell'attuale fase di stretta del credito, potrebbe rivelarsi un clamoroso autogol. Inoltre non è chiaro per quanto tempo SMAT deterrebbe queste azioni proprie, e se l'obiettivo sarebbe successivamente quello di reperire un investitore privato a cui cederle;
  - l'ipotesi di procedere con l'acquisto delle azioni suddette da parte degli stessi Comuni soci, mantenendole in mano al pubblico, appare oggidi impraticabile stante la situazione di indebitamento dei Comuni stessi; e inverosimile appare poi un acquisto NON al prezzo minimale, ma addirittura al prezzo di mercato con perizia asseverata dal Tribunale di Torino;
  - in nessun conto è tenuto invece il rischio non così improbabile per SMAT, e il caso CIDIU lo conferma, di vedere le proprie azioni date in pegno alle banche da parte dei Comuni soci, col risultato che saranno le banche - E NON PIU' I COMUNI - a partecipare - e votare - nelle assemblee degli azionisti SMAT, incidendo così sulle scelte aziendali;
  - l'apparente "blindatura" di SMAT, tramite l'elevazione dal 75% al 90% del quorum dei votanti per la modifica dell'articolo 17.2 dello Statuto, è un mero esercizio di stile ma non di sostanza, poiché il quorum del 90% dei voti favorevoli è sempre stato ampiamente raggiunto e superato nelle assemblee sia ordinarie sia straordinarie degli ultimi sette anni; l'unica vera blindatura sarebbe l'unanimità, ossia il 100% dei votanti nelle assemblee straordinarie di modifica dello Statuto;

#### CONSIDERATO CHE

- per quanto riguarda la destinazione degli utili la deliberazione afferma da un lato (Punto 1, quarto capoverso) "l'obbligo di reinvestimento degli eventuali saldi di gestione", ma al successivo ottavo capoverso si contraddice ammettendo: "...la destinazione ai comuni del dividendo fissando una quota max al 20% per la promozione di attività di tutela ambientale con particolare riferimento alla risorsa idrica ed una restante quota min. dell'80% a riserva dell'azienda secondo le indicazioni che saranno definite dall'ATO anno per anno ed in ragione delle tariffe definite dall'AEEG;" (sic);
- arrivano dai Consigli Comunali della provincia le prime avvisaglie di un dissenso profondo verso i contenuti della deliberazione in questione, a partire dal Consiglio Comunale di Villar Focchiardo, che non è socio SMAT ma che ha già deliberato la richiesta di trasformare SMAT in Azienda speciale consortile e dichiarato che in tal caso ne farà parte;

- il Consiglio Comunale di Torino, di gran lunga il maggiore azionista di SMAT S.p.A, non è mai stato informato di quanto sopra esposto, né l'Amministrazione ha provveduto ad esporre chiaramente le proprie intenzioni rispetto alla deliberazione della Provincia, nemmeno in occasione di una recente (fine luglio) discussione dell'argomento in sede di commissione consiliare competente;
- è stata emanata una convocazione dell'Assemblea dei Soci SMAT per giovedì 24 ottobre 2013 alle ore 15 recante al secondo punto dell'Ordine del Giorno "Illustrazione della delibera approvata dalla Provincia di Torino in merito all'assetto societario di SMAT S.p.A. e atti conseguenti";
- non è assolutamente chiaro ai Consiglieri Comunali, titolari del diritto di indirizzo sull'azione del maggior socio di SMAT, quali siano gli "atti conseguenti" che si intende discutere in tale punto all'ordine del giorno, e quali siano le posizioni che la Città intende tenere in merito;

#### INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

- 1) se corrisponda al vero che:
  - a) la società per Azioni ARIN di Napoli è stata trasformata in ABC Azienda speciale di diritto pubblico con rogito del notaio Giancarlo Laurini Repertorio n. 84845 del 31 luglio 2012 e come tale iscritta alla Camera di Commercio di Napoli, senza opposizione da parte di chicchessia;
  - b) la sentenza della Corte d'Appello di Torino, evocata dalla delibera della Provincia come impedimento alla trasformazione di una S.p.A. in Azienda Speciale non è pertinente perché riguarda una società di persone, fattispecie giuridica ben diversa e non paragonabile alla società di capitali (S.p.A.);
  - c) SMAT ha acquistato da CIDIU oltre il 4% azioni proprie che erano finite in mano alle banche a garanzia di prestiti erogati a CIDIU;
  - d) le azioni SMAT in pegno alle banche conferiscono alle BANCHE STESSE il diritto di partecipare e votare nelle assemblee dei soci SMAT;
- 2) quale sia, per quanto a loro conoscenza, il motivo per cui la Provincia di Torino dovrebbe anch'essa cedere la propria quota di capitale SMAT, quando l'Ente Provincia a tutt'oggi presiede l'ATO3 organo di governo del Sistema Idrico Integrato che serve il nostro territorio;
- 3) quale delle due disposizioni sulla ripartizione degli utili SMAT, di cui al Punto 1, quarto capoverso e Punto 1, ottavo capoverso della deliberazione del Consiglio Provinciale devono essere intese come vincolanti;
- 4) quali e quante risorse sono disponibili, per SMAT e per i Comuni soci, per adempiere a quanto prescritto dalla deliberazione in questione circa il riscatto del pacchetto azionario

SMAT attualmente in mano a FCT, CIDIU ed altri, ed in particolare se la Città intenda contribuire con risorse proprie a questo riscatto ed in che misura;

- 5) se non ritengano inopportuno assumere qualsiasi decisione prima di aver esaurientemente riferito al Consiglio Comunale di Torino, assicurandosi che tale decisione sia coerente con le deliberazioni e le mozioni già approvate dal Consiglio Comunale a questo proposito, a partire dalla deliberazione di iniziativa popolare (mecc. 2012 06418/002) del 4 marzo 2013 (pur pesantemente modificata in sede di approvazione) e dalla contemporanea mozione mecc. 2013 00991/002;
- 6) se non ritengano doveroso farsi comunque portatori dell'esigenza democratica che siano i Consigli Comunali, e non solo i Sindaci e/o Giunte, dei Comuni soci SMAT ad esprimersi con un voto nel merito del futuro assetto societario di SMAT.

F.to: Vittorio Bertola  
Chiara Appendino